Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 30 agosto 2004

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - (Provincia di Salerno) - Modifiche ed integrazioni allo statuto del comune di Roccapiemonte approvate con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 26 novembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, approvata dal comitato regionale controllo - sezione di Salerno - nella seduta del 14 dicembre 1999 verbale n. 93 - Decisione 66 e pubblicato all'Albo Pretorio in data 1/12/1999. Modifiche apportate dall'allegato "A" alla delibera n° 68 del 29.11.1999.

All'art. 2 comma 1 è sostituito dal seguente:

Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del 23.10.1890 dal presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali con la seguente scritta: "..Che è d'argento al castello di rosso, caricato di una fascia di verde. Lo scudo sarà cimato da corona formata da un cerchio di muro d'oro aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso uniti da muriccioli d'argento."

All'art. 6 comma 2 è sostituito dal seguente:

2. - Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite dalla legge e disciplinati dai regolamenti comunali, in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni; a mezzo di altre tipologie determinate dalla legge.

L'art. 8, comma 1 è sostituito dal seguente:

1.- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio. Partecipa a società, consorzi e unione di comuni e quant'altro previsto dalla legge;

All'art. 13 è inserito il punto:

4.- Sono considerati decaduti quei consiglieri che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale.

All'art. 15 è sostituito il comma 3 come segue:

3.- Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio come per legge è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

L'art. 16 è sostituito come segue:

ART: 16 (II Consiglio Comunale)

- 1.- Il Consiglio ha la competenza ai seguenti atti fondamentali:
- a)- gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzionali e regolamenti.
- b)- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c)- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d)- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune, la Provincia e gli altri Enti, la costituzione e le modificazioni di forme associative;
- e)- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f)- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g)- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

- h)- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i)- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l)- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m)- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- n)- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
- o)- l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica.
 - p)- l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2.- Le nomine e le designazioni del Consiglio comunale devono essere effettuate entro 45 giorni dallo insediamento del Consiglio Comunale entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma della legge 8/6/1990, n.142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un Commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art.48 della citata legge 142/90;
- 3.- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
- 4.- Le deliberazioni della G.M. e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti della illegittimità denunziata, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: Appalti ed affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, piante organiche e relative variazioni;
- 5- Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla G. M. sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
- 6- Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

L'art. 17 è sostituito come segue:

ART. 17 (Le Commissioni)

- 1.- Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale o paritetiche. Le Commissioni possono essere rinnovate dal Consiglio Comunale.
- 2.- Comunque sono costituite Commissioni entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico e produttivo; per l'urbanistica, l'assetto del territorio e per i lavori pubblici. Ambiente e calamità naturali; per i servizi sociali, culturali, dello sport dello spettacolo e del tempo libero e pari opportunità, per pubblica istruzione; per il servizio di polizia amministrativa e annonaria, per il personale e i servizi; commissioni di controllo e verifica.
 - 3 Il Consiglio Comunale ha il potere di ampliare l'ambito di competenza delle commissioni;
- 4.- Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire nel proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Ha accesso agli atti oggetto di indagine della Commissione.

La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Per particolari esigenze è possibile la istituzione di commissioni specifiche.

- 5.- Possono essere istituite altre Commissioni per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
- 6.- Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. La presidenza delle commissioni di controllo e verifica è attribuita alle minoranze.

Dopo l'art. 17 è inserito il seguente:

ART. 17 bis (Consulte e Consigli di quartiere)

- 1)- Il Consiglio può istituire consulte e o altri organismi di partecipazione extraconsiliari, quindi Consigli di quartiere o altro;
- 2)- Gli organismi di partecipazione extraconsiliare, e/o le consulte sono disciplinate da statuti e regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
 - L'art. 18 è sostituito come segue:

ART. 18 (L'elezione del Sindaco)

- 1.- Il Sindaco eletto, subito dopo la proclamazione degli eletti comunica i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco al Consiglio Comunale.
- 2.- Entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 3 Nel mese di settembre, il Sindaco relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, ad eccezione dell'anno di rinnovo del Consiglio Comunale.
 - 4.-Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 5.- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
- 6.- Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza, dimissioni e della revoca sono disciplinati dalla legge;
 - 7. Gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

All'art. 20 il comma 1 è sostituito come segue:

1.- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 (sei) assessori ai sensi dell'art. 33 della L. 265/99.

L'art. 22 è sostituito come segue:

ART. 22 (I delegati del Sindaco, i capigruppo e i presidenti di commissioni consiliari)

- 1.- Possono essere sentiti dalla Giunta, su invito del Sindaco, i capigruppo consiliari, i consiglieri comunali, i presidenti di commissioni consiliari o componenti delle stesse, i presidenti delle consulte, i cittadini per essere sentiti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno e comunque prima della votazione finale.
 - 2.- In casi straordinari ed urgenti la Giunta può essere convocata per vie brevi.

L'art. 28 il punto 2 è modificato come segue:

2.-La Giunta riferisce almeno una volta l'anno entro il mese di settembre ad eccezione dell'anno in cui si vota, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Con l'allegato "B" alla delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 29.11.1999, l'articolo 28 risulta così formulato:

ART. 28 (Le competenze della giunta)

- 1.- La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti e direttive ovvero apicali.
- 2.-La Giunta riferisce almeno una volta l'anno entro il mese di settembre ad eccezione dell'anno in cui si vota, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 - 3.- Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:
- a)- predisporre il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- b)- predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c)- proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d)- proporre al Consiglio:

le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione in forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.

- 4.- Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
- 5.- Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o dal fondo di riserva delle spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.
 - L'art. 31 è sostituito come segue:

ART. 31 (Il Sindaco organo istituzionale)

- 1. Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
- 2.- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 3.- Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la costituzione.
 - L'art. 32 è sostituito come segue:

ART. 32 (Le competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale)

- 1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
- a)- rappresenta il Comune;
- b)- convoca e presiede la giunta, distribuisce gli affari, di cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi del successivo art.33, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
- c)- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze e della Giunta, e di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione del Consiglio.
- d)- spetta ai dirigenti degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;
- e.- impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. dal n. 106 al 110 del T.U. 3/3/1934, N. 383, e della legge 24/11/1981 n. 689;
 - f.- rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- g.- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h.- sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
- i.- sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi.
- 2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 3.- Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

All'art. 33 i commi 6 e 7 sono sostituti come segue:

6.-Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono può delegare ad uno o più consiglieri i compiti, lo studio di specifiche materie, utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente purchè non siano delegati poteri di gestione assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.

All'art. 35 il comma 3 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, e sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

All'art. 36 è aggiunto il seguente:

ART. 36 bis (II Presidente del Consiglio)

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto e diretto dal Consiglio Comunale ed è competente a convocare a presiedere il Consiglio Comunale, di cui ha la rappresentanza giuridica, secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento.
 - 2. Egli ha le funzioni seguenti:
 - a)- convoca d'intesa con il Sindaco- presiede e dirige le attività del Consiglio Comunale;
 - b)- ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
- c)- riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliano essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliano far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliano far parte del gruppo misto;
 - d)- coordina, d'intesa con i capogruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;
- e)- sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario Comunale e ne vigila l'esecuzione ed attuazione;
- f)- garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;
- g)- verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all' art. 53 della L. 142/90;
- h)- convoca, d'intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attivita' burocratiche del Consiglio.
- 3.- Egli e' tenuto a riunire il Consiglio nel termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedano un quinto, con approssimazione aritmetica, dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di motivata urgenza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 24 ore.
- 4.- Il Presidente del Consiglio ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta contestualmente ai capigruppo consiliari.
- 5.- Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco per l'elezione del Presidente entro 30 giorni dalla prima seduta.
- 6.- Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale, in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all' ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.
- 7.- Il Presidente del Consiglio comunale e' eletto nella prima adunanza del C.C. convocato ai sensi del precedente comma 6 con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Sindaco convocherà entro 20 giorni il C.C. perché elegga il suo Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga anche in questa seconda votazione la maggioranza richiesta, il Sindaco convocherà entro 20 giorni il C.C. perché elegga il suo Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validi dei consiglieri assegnati.
 - 8.- Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato.
- 9.- Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo di esecutivita' immediata, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 142/90.
- 10.-Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione o sostituzione, in casi di assenza, vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di maggioranza del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

11.-Nei casi previsti dal comma 10 si procederà alla nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

L'art. 39 è sostituito come segue:

ART.39 (Lo status del personale)

- 1.- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2.- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

L'art. 40 è sostituito come segue:

ART.40 (Compiti)

- 1.- Spetta al segretario comunale il coordinamento dei servizi ed ai capi settori responsabili dei servizi la responsabilità secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai capi settori dei servizi.
- 2.- Spettano ai funzionari tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso.
- 3.- I funzionari e i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4.- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all' art. 2229 del c.c. oppure di altro valore in base all'art. 2222 del c.c.

L'art. 41 è sostituito come segue:

ART. 42 - (Il segretario comunale)

- 1.- Il Comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale, inscritto in apposito Albo Nazionale territorialmente articolato.
 - 2.- La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
- 3.- Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui all'art. 40 sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

L'art. 43 è sostituito come segue:

ART. 43.- (Direttore Generale)

1.- Il Segretario Comunale può essere nominato Direttore Generale per Decreto Sindacale.

L'art. 44 è sostituito come segue:

ART. 44 (Le responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti)

- 1.- Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. (I pareri sono inseriti nella deliberazione).
- 2.-Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
 - 3.- I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

L'art. 57 è sostituito come segue:

ART. 57 (L'attività contrattuale)

1.- Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

- 2.- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da (deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza) apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa del settore interessato.
 - 3.- La determinazione deve indicare:
 - a)- il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le regioni che ne sono alla base.
- 4.- In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del procedimento del settore interessato.
 - 5.- Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
 - All'art. 62 vengono aggiunti i punti 1 bis e 6 bis come segue:
- 1 bis Il Comune può istituire l'adozione di monumenti ed aree pubbliche disciplinandole con apposito regolamento.
- 6 bis.- Le richieste di sopralluogo e/o di relazioni tecniche dei vari settori sono definite con appositi regolamenti e per essi saranno previsti dei costi di intervento a carico dei richiedenti. Per copie eliografiche o altro, realizzate all'esterno dell'Ente, i costi sono a carico dei richiedenti. Anche le richieste di floppy-disk o CD sono a carico dei richiedenti.

Dopo l'art. 70 è aggiunto l'art. 70 bis come segue:

ART.70 bis (Consiglio Comunale dei ragazzi)

1.- E' istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi residenti sul territorio. Il funzionamento, l'organizzazione e le modalità saranno disciplinate da apposito regolamento.

All'art. 71 il comma 1 è sostituito come segue:

1.- E' previsto referendum consultivo o propositivo su richiesta del 10% dei cittadini elettori della camera dei deputati e residenti nel Comune o del Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'art. 85 è sostituito come segue:

ART. 85 (L'entrata in vigore)

1.- Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

II Sindaco